



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

RELAZIONE TECNICA**sulla copertura finanziaria e amministrativa**

(articolo 23 della legge sulla programmazione provinciale 1996 e articolo 92, comma 3, del regolamento interno)

LEGGE PROVINCIALE n. 12 del 2 NOVEMBRE 2022**Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progetto - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983****Impatto finanziario**

La nuova legge riorganizza le attività già in essere del Progettone, innova le procedure di programmazione delle attività, di iterazione con gli enti locali e di selezione dei soggetti attuatori e individua delle modalità più efficaci per reinserire i beneficiari nel mercato del lavoro. La norma sopprime la vecchia disciplina, annullandone le relative spese e reindirizzandone su interventi attuativi della nuova disciplina con un effetto di invarianza del budget complessivo autorizzato sul bilancio della Provincia, pari a oltre 40 milioni di euro.

L'articolo 12 comma 1 di questa legge, coordina quanto già previsto nella legge provinciale sul lavoro del 1983 e disciplinato nel dettaglio nel documento degli interventi di politica del lavoro sui lavori socialmente utili per i soggetti appartenenti a particolari fasce deboli, con quanto previsto dalla presente legge. Si tratta di una innovazione di contenuto che migliorerà la gestione dei lavori socialmente utili già finanziati dal bilancio provinciale con il trasferimento di risorse ad Agenzia del Lavoro in misura pari a circa 17 milioni all'anno con il coinvolgimento di circa 2.000 soggetti, che in genere hanno difficoltà psichiche o fisiche maggiori rispetto ai soggetti coinvolti nel Progettone.

L'articolo 12 comma 2 stabilisce che attraverso gli strumenti già previsti nel piano di politiche del lavoro si effettueranno azioni nei confronti delle aziende per favorire il mantenimento dello stato di occupazione, anche attraverso il supporto di politiche di valorizzazione delle diverse generazioni presenti nell'ambiente di lavoro e delle fasce deboli, affinché si riducano i licenziamenti e quindi il ricorso a misure di politica attiva del lavoro quali il Progettone. La spesa è quantificata in massimo 500 mila euro/annui e trova copertura nell'ambito dell'assegnazione annuale che la Provincia effettua nei confronti di Agenzia del Lavoro, sostituendo azioni già in corso in Agenzia del Lavoro nei confronti degli espulsi dal mercato del lavoro (formazione, coaching, riqualificazione, accompagnamento, tutoraggio, ecc) e comunque determinando una riorganizzazione delle attività della stessa Agenzia, così da generare minori spese per almeno 500 mila euro annui..

Impatto organizzativo-procedurale

Di seguito si evidenziano gli articoli che presentano un impatto organizzativo-procedurale:

Art. 2 – progettone: comporta la predisposizione di più deliberazioni propedeutiche all'entrata in vigore del nuovo sistema. La norma stabilisce che la disciplina di dettaglio (declinazione degli

interventi e dei servizi previsti dalla legge con riferimento sia al reinserimento lavorativo dei soggetti coinvolti che alle attività di pubblica utilità da svolgere e definizione degli obblighi di servizio pubblico) è rimandata a successive deliberazioni da attuare d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali e a seguito dell'acquisizione del parere da parte della Commissione provinciale per l'impiego.

Art. 3 - programmazione e organizzazione del progetto: la struttura provinciale competente, Servizio Sostegno occupazionale e valorizzazione ambientale (cd SOVA), dovrà programmare interventi e loro costi con un orizzonte temporale triennale e tale attività dovrà essere realizzata prima dell'avvio delle procedure di affidamento.

Art. 4 - soggetti appartenenti a particolari fasce deboli coinvolti nel progetto: la legge prevede l'adozione di una deliberazione per individuare le tipologie dei soggetti da coinvolgere nel progetto, le modalità e i termini del loro impiego, d'intesa con la Commissione provinciale per l'impiego e previo parere della competente Commissione Consiliare.

Art. 5 - attori del progetto : la legge prevede l'adozione di Linee guida da parte di Agenzia del lavoro per l'attuazione dei percorsi di rafforzamento dell'occupabilità e delle azioni di formazione e riconversione professionale.

Art. 7 - reinserimento nel mercato di lavoro: Agenzia del Lavoro dovrà con proprio atto definire le linee guida, le modalità di attuazione dei percorsi di rafforzamento dell'occupabilità e delle azioni di formazione e riconversione professionale dei soggetti coinvolti. Agenzia dovrà inoltre occuparsi delle attività di monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto.

La Giunta dovrà approvare apposita deliberazione per definire i criteri e le modalità di compensazione dei costi a compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi alle attività di reinserimento nel mercato del lavoro svolti dai soggetti privati incaricati.

Art. 8 - interventi e servizi di pubblica utilità: la Giunta con deliberazione definisce nello specifico le attività di protezione civile in cui possono essere impiegati soggetti del progetto.

La Giunta con deliberazione stabilisce criteri e modalità di rimborso e compensazione dei costi, diretti e indiretti, sostenuti per lo svolgimento degli interventi e dei servizi di pubblica utilità.

Art. 9 - incarico di servizi d'interesse generale: la norma ha impatto organizzativo e procedurale per il SOVA che dovrà periodicamente, sulla base della programmazione, pubblicare gli avvisi per l'affidamento degli incarichi, avendo definito a priori gli obblighi di servizio pubblico. Per quanto riguarda gli obblighi di servizio volti alla tutela delle condizioni di impiego dei soggetti rispetto allo svolgimento degli interventi e servizi di pubblica utilità è necessaria una intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La Giunta dovrà approvare una deliberazione che disciplina nel dettaglio la procedura da seguire per gli avvisi.

Art. 12 - inserimento dell'articolo 1 sexies nella legge provinciale sul lavoro 1983: la norma prevede l'approvazione della deliberazione di revisione del Documento degli Interventi di politica del lavoro di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 per includere azioni di "age management" volte al trattenimento della forza lavoro in contesto lavorativo non Progetto.

Art. 13 - obblighi d'informazione verso la commissione provinciale per l'impiego: annualmente il SOVA predisporrà una relazione per la Commissione Provinciale per l'Impiego con i dati sulle attività realizzate ai sensi della presente legge.

Art. 14 - disposizioni in materia di protezione dei dati personali

La norma prevede l'adozione di un regolamento attuativo per disciplinare il trattamento di categorie particolari di dati relativi a condanne penali e reati, con particolare riguardo alla tipologia di dati suscettibili di trattamento, alle operazioni eseguibili ed alle garanzie da accordare agli interessati, nonché criteri, modalità e misure di sicurezza.

Art. 16 - abrogazioni e disposizioni transitorie: è previsto un potenziamento del ruolo dei Centri per l'Impiego al fine di un loro maggior coinvolgimento rispetto al ricollocamento professionale dei soggetti coinvolti nel Progetto.